

IL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA'  
SEZIONE XLIV  
SEZIONE II  
Seduta del 30 Ottobre - 14 Novembre 2001  
IL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA'  
SEZIONE II

Vista la relazione del Dipartimento per l'ordinamento sanitario, la ricerca e l'organizzazione del Ministero - Direzione Generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie, avente per oggetto: Art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art 1. della legge 23 ottobre 1992, n. 421 " e successive modificazioni ed integrazioni. Richiesta di parere al Consiglio Superiore di Sanità sullo schema di regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'Odontotecnico.

Visto l'art.6, comma 3, del D.L.vo 30.12.92 n.502, recante: "Riordino delle discipline in materia sanitaria, a norma dell'art,1 della L.23.10.92, n.421", nel testo modificato dal D.L.vo 7 dicembre 1993, n.517.

Tenuto conto che, in ottemperanza alle precisate disposizioni, spetta al Ministro della Sanità individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione.

Considerato:

- che dal 1994 ad oggi risultano individuate con vari decreti ministeriali aventi natura regolamentare, 22 figure professionali, per 16 delle quali sono stati definiti anche gli ordinamenti didattici dei relativi corsi di formazione in ambito;

che le figure professionali individuate, per le quali sono stati definiti anche gli ambiti professionali, confermano sostanzialmente professioni già esistenti e consolidate nell'organizzazione tradizionale dei servizi sanitari, le cui formazione professionale, prima dell'attuazione dell'art. 6, comma 3 dei D.L.vo 502/92, era erogata sia da organismi pubblici o privati, sia direttamente delle Regioni, sia dall'Università.

Tenuto conto:

- che la figura dell'odontotecnico è stata introdotta, come arte ausiliaria delle professioni sanitarie nell'ordinamento normativo italiano con il Regio Decreto 31 Maggio 1928, n. 1334;

- che la predetta normativa, attualmente in vigore, - oltre a disciplinare in maniera generale l'esercizio delle arti ausiliarie sanitarie, ha indicato all'art. 11, le mansioni specifiche dell'odontotecnico;
- che allo stato attuale la formazione degli esercenti l'arte ausiliaria di odontotecnico avviene in osservanza di due distinti decreti ministeriali: D.M. 23/4/92 e D.M. 28/10/92.

Preso atto che, sulla base della richiesta delle associazioni professionali di rivedere gli ambiti professionali dell'odontotecnico, il Dipartimento ha ritenuto di avviare un processo di revisione delle mansioni di cui al Regio Decreto sopracitato e della formazione.

Sentito il Gruppo di lavoro ad hoc costituito.

Sentite le Associazioni di categoria

Sentita l'Associazione Nazionale Dentisti Italiani.

Preso atto della nota del Presidente della Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri, trasmesse dalla Direzione Generale della Risorse Umane e delle Professioni Sanitarie in data 29 Ottobre 2001.

Considerato che ogni atto diagnostico, clinico e terapeutico, in tutte le sue fasi deve essere di esclusiva competenza del diretto responsabile. quindi dell'abilitato all'esercizio della professione di odontoiatra.

Visto lo schema di Regolamento predisposto dal Dipartimento per l'ordinamento sanitario, la ricerca e l'organizzazione del Ministero - Direzione Generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie.

Tenuto conto che all'art. 1,

- comma 2, non è condivisibile la dizione "*progettazione esecutiva*". poiché essa è una diretta conseguenza del processo diagnostico e costituisce in sé un intervento terapeutico. La progettazione, pertanto, deva rimanere di esclusiva competenza del responsabile dell'atto terapeutico, quindi dell'abilitato all'esercizio della professione di odontoiatra;
- comma 3, non è condivisibile la dizione "*L'odontotecnico ... può collaborare, per interventi esclusivamente incruenti...*" infatti, non è la cruenza o l'incruenza dell'atto, a conferire o privare lo stesso del carattere di terapeuticità. Ad esempio, atti frequentemente incruenti, quali quelli della pratica ortognatodontica, hanno, ugualmente, elevato valore terapeutico. Né va dimenticato, che atti inizialmente incruenti, come il rilievo dell'impronta, possono, non eccezionalmente divenire cruenti per il subentrare di particolari condizioni cliniche o richiedere interventi terapeutici preventivi o consequenziali.

Pertanto

### ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE all'allegato regolamento concernente l'individuazione della figura dell'Odontotecnico, a condizione che vengano apportate le modifiche e le integrazioni proposte dalla Sezione.

### RITIENE OPPORTUNO

- che la figura dell'Odontotecnico sia inserita nella Classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche - arca tecnico assistenziale - (classe 3), di cui al Decreto del MURST dei 2/4/2001;
- che la disposizioni di cui ai D.M. 3/5/94 "Determinazione delle attrezzature tecniche strumentali degli esercenti le arti ausiliarie sanitarie", con particolare riferimento all'Allegato A, abrogate ai sensi del comma 3 dell'art. 4 dell'allegato Regolamento, siano reiterate, avuto riguardo della istituenda professione sanitaria dell'odontotecnico.

### IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE

F.to Concetta MIRISOLA

### IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Paola PULGA LEGGIO

### IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE

F.to Franco CUCCURULLO

\*\*\*

DIPARTIMENTO PROFESSIONI SANITARIE, RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE  
IN SANITA' E ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE  
UFFICIO III

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DEL  
RELATIVO PROFILO PROFESSIONALE DELL'ODONTOTECNICO

IL MINISTRO DELLA SANITA'

VISTO, l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992. n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e successive modificazioni ed integrazioni:

RITENUTO che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

RITENUTO di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali ;

RITENUTO di individuare la figura dell'Odontotecnico;

VISTO l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ,

VISTO il parere del Consiglio Superiore di Sanità, espresso nella seduta del .....

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza generale del .....

VISTA la nota, in data ..... con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'art.17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

## **ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO**

### **Art. 1**

#### **Figura e profilo**

1. E' individuata la figura dell'odontotecnico.
2. L'odontotecnico è l'operatore sanitario che, in possesso del titolo universitario abilitante, provvede, in qualità di fabbricante, alla costruzione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico, sulla base della prescrizione, contenente le specifiche cliniche progettuali, rilasciata dall'abilitato a norma di legge all'esercizio dell'odontoiatria, cui è riservato, in via esclusiva ogni atto diagnostico, clinico e terapeutico.
3. L'odontotecnico su richiesta, alla presenza e sotto la responsabilità dell'abilitato a norma di legge all'esercizio dell'odontoiatria, può collaborare, solo all'interno di strutture odontoiatriche autorizzate ai sensi delle normative vigenti agli atti di verifica di congruità dei dispositivi medici su misura, al solo scopo di ottimizzare tutti gli elementi relativi esclusivamente al manufatto che egli stesso realizza.

### **Art. 2**

#### **Contesti operativi**

1. La produzione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico viene realizzata esclusivamente all'interno di laboratori in possesso dei requisiti previsti ed autorizzati ai sensi delle normative vigenti, sotto l'esclusiva responsabilità dell'odontotecnico,

2. L'odontotecnico, nell'ambito delle proprie competenze:
  - (a) è responsabile dell'organizzazione, pianificazione e qualità degli atti professionali svolti;
  - (b) esegue, su indicazione dell'abilitato all'esercizio dell'odontoiatria, e modifiche sui dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico;
  - (c) svolge attività didattica, al sensi dell'articolo 6 del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni.
3. L'odontotecnico esercita la sua attività professionale in regime di dipendenza, all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private autorizzate, o in regime di lavoro autonomo.

### **Art. 3** **Abilitazione**

- 1 La laurea universitaria di odontotecnico, conseguita ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, e dei decreti attuativi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.
2. Le Università provvedono alla formazione dell'odontotecnico attraverso la Facoltà di medicina e chirurgia in collegamento con le Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di ingegneria.

### **Art 4** **(Norma finale)**

- 1 A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni del decreto del Ministro della Sanità del 23 aprile 1992 (Disposizioni generali per l'ammissione ai corsi per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed odontotecnico nonché la durata e la conclusione dei corsi stessi) e le disposizioni del decreto del Ministro della Sanità 28 ottobre 1992 (Disposizioni per l'ammissione ai corsi regionali per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed odontotecnico nonché la durata e la conclusione dei corsi stessi), limitatamente ai corsi per l'esercizio dell'arte ausiliaria di odontotecnico, sono abrogate garantendo, comunque, il completamento degli studi agli allievi che siano già iscritti ai corsi stessi.
2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni dell'articolo 11 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, che riguardano le mansioni degli odontotecnici, sono abrogate.
3. A partire dalla data di entrate in vigore del presente decreto, l'allegato A del decreto del Ministro della Sanità dei 3 maggio 1994, recante le determinazioni delle attrezzature tecniche e strumentali degli esercenti la arti sanitarie ausiliare, che elenca la attrezzature tecniche e strumentali per gli odontotecnici, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana,

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Roma, li

IL MINISTRO DELLA SANITA'